



CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONI UNITE

RIUNIONE GIOVEDI' 24 SETTEMBRE 2015

1. Ricorso Sig. MATTEO ROGGI (all'epoca dei fatti Agente di Calciatori) **RESPINTO**

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 e giorni 10 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 10, commi 1 e 3, del Regolamento Agenti (nota n. 11133/518pf11-12 SP/GT/dl del 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)

2. Ricorso Sig. CARLO PALLAVICINO **ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta**
(all'epoca dei fatti agente di calciatori)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 1 e giorni 20 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 12, comma 2, e 15, commi 1, 2 e 10 del Regolamento Agenti di Calciatori in vigore dall'1.2.2007 al 7.4.2010, nonché in relazione all'art. 93, comma 1, N.O.I.F. (nota n. 11133/518pf11-12/SP/GT/dl del 28.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 10/TFN del 22.7.2015)